

Causa C-47/20**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

28 gennaio 2020

Giudice del rinvio:

Bundesverwaltungsgericht (Germania)

Data della decisione di rinvio:

10 ottobre 2019

Ricorrente in primo grado, appellante e ricorrente in cassazione:

F.

Resistente, appellata e resistente in cassazione:

Stadt Karlsruhe

Oggetto del procedimento principale

Riconoscimento di una patente di guida spagnola in Germania - Distinzione tra rilascio e rinnovo di una patente di guida - Facoltà di uno Stato membro, in caso di rinnovo di una patente di guida, di imporre requisiti aggiuntivi per il riconoscimento nel proprio territorio.

Oggetto e fondamento giuridico del rinvio

Interpretazione del diritto dell'Unione, articolo 267 TFUE

Questione pregiudiziale

Se gli articoli 2, paragrafo 1, e 11, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2006/126/CE ostino a che uno Stato membro, nel cui territorio al titolare di una patente di guida dell'UE delle categorie A e B rilasciata da un altro Stato membro sia stato revocato per guida in stato di ebbrezza il diritto di guidare con tale patente veicoli a motore nel primo Stato membro, rifiuti di riconoscere una

patente di guida per tali categorie rilasciata all'interessato, dopo detta revoca, nel secondo Stato membro, sotto forma di rinnovo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2006/126/CE.

Disposizioni di diritto dell'Unione fatte valere

Direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (Rifusione), articoli 2, paragrafo 1, 7, paragrafo 3, secondo comma, 11, paragrafo 4, secondo comma

Disposizioni nazionali fatte valere

Fahrerlaubnis-Verordnung (regolamento sulla patente di guida, in prosieguo: il «FeV»), articolo 29

Straßenverkehrsgesetz (codice della strada, in prosieguo il «StVG»), articolo 3, paragrafo 6

Breve esposizione dei fatti e del procedimento

- 1 Il ricorrente, cittadino tedesco, dal 1992 ha una residenza in Spagna e un'altra residenza a Karlsruhe (Germania), che tuttavia non è la sua residenza normale ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2006/126. In Germania veniva condannato per guida in stato di ebbrezza nel 1987, 1990, 1995 e 2000.
- 2 In data 21 ottobre 1992 al ricorrente veniva rilasciata in Spagna una patente di guida comprendente, tra l'altro, le categorie A e B. Da allora, il periodo di validità amministrativa di tale patente veniva più volte rinnovato in tale paese.
- 3 Il 12 dicembre 2008 il ricorrente si trovava in Germania alla guida di un autoveicolo con un tasso alcolemico di 2,12 g/litro. Pertanto veniva condannato per guida in stato di ebbrezza e, non essendo idoneo alla guida, gli veniva revocato il diritto di guidare veicoli a motore con la patente spagnola in Germania. Gli veniva vietato di richiedere una nuova patente per un periodo di 14 mesi, che terminava il 19 marzo 2010. La patente rilasciata in Spagna veniva ritirata e spedita alle competenti autorità spagnole. Tuttavia queste ultime facevano nuovamente pervenire al ricorrente il documento poco tempo dopo.
- 4 Il 23 novembre 2009, ovvero ancora durante il periodo di divieto disposto in Germania per richiedere una patente, al ricorrente veniva rilasciata in Spagna una nuova patente di guida delle categorie A1, A2, A e B, con validità, come la precedente patente, fino al 22 ottobre 2012. In data 15 ottobre 2012, egli otteneva in Spagna una patente di guida delle categorie A1, A2, A e B, con validità fino al 22 ottobre 2014, il 18 settembre 2014 una patente di guida delle categorie A1, A2, A e B, con validità fino al 22 ottobre 2016, e il 6 settembre 2016 la sua attuale patente di guida delle categorie A1, A2, A e B con validità fino al 22 ottobre

2021. Su tali patenti, per le suddette categorie di autoveicoli veniva sempre riportata come data di inizio della validità il 21 ottobre 1992.

- 5 Il 20 gennaio 2014 il ricorrente chiedeva il riconoscimento in Germania della sua patente di guida rilasciata il 21 ottobre 1992, valida fino al 22 ottobre 2014. La resistente respingeva tale domanda in quanto al ricorrente in Germania era stata ritirata la patente di guida spagnola. Dopo la scadenza del divieto egli non avrebbe conseguito in Spagna alcuna nuova patente di guida da riconoscere; piuttosto, in Spagna, avrebbe solo ottenuto il rilascio di duplicati. Poiché il ricorrente non avrebbe presentato la perizia medico-psicologica richiestagli, se ne potrebbe dedurre l'inedoneità alla guida di veicoli a motore. L'opposizione presentata avverso la suddetta decisione veniva respinta per gli stessi motivi.
- 6 Poiché sia il ricorso presentato dinanzi al Verwaltungsgericht (Tribunale amministrativo), sia il ricorso in appello contro la relativa sentenza sono rimasti infruttuosi, egli ha proposto un ricorso per cassazione dinanzi al giudice del rinvio.

Argomenti essenziali delle parti nel procedimento principale

- 7 Il ricorrente sostiene che viene ritenuto in modo arbitrario e privo di fondamenti giuridici che i tre atti amministrativi spagnoli del 15 ottobre 2012, del 18 settembre 2014 e del 6 settembre 2016 non riguardino il rilascio di una patente di guida ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2006/126, bensì un rinnovo della patente originaria del 21 ottobre 1992. La supposizione che con il rinnovo di una patente di guida le irregolarità esistenti sarebbero trasferite alla patente in corso di validità sarebbe anch'essa priva di fondamento giuridico. Non ci sarebbero neanche sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea in tal senso. La competenza per decidere se l'interessato possieda nuovamente l'idoneità alla guida spetterebbe unicamente alle autorità spagnole. Le autorità tedesche non avrebbero titolo per riesaminare la decisione delle autorità spagnole.
- 8 La resistente ritiene corretta la propria decisione adottata, confermata nei precedenti gradi di giudizio.

Breve esposizione della motivazione del rinvio pregiudiziale

- 9 Il giudice del rinvio chiarisce innanzi tutto che la fattispecie in esame deve essere esaminata in base al diritto tedesco. Ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1, del FeV, i titolari di una patente di guida estera possono guidare, nei limiti del diritto a loro riconosciuto, un veicolo a motore sul territorio tedesco a condizione che non abbiano la propria residenza normale in Germania. Tale disposizione risulta applicabile in quanto il ricorrente ha la propria residenza normale ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2006/126 in Spagna, e non in Germania.

- 10 È tuttavia prevista un'eccezione ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 3, prima frase, punto 3, del FeV, secondo cui l'autorizzazione di cui al paragrafo 1 non si applica ai titolari di una patente di guida estera a cui l'autorizzazione a guidare sul territorio nazionale sia stata revocata in via definitiva. Al ricorrente è stata ritirata in via definitiva in Germania la patente di guida spagnola per guida in stato di ebbrezza, con la conseguenza che gli è stato revocato il diritto di utilizzare in Germania la sua patente di guida spagnola.
- 11 L'iscrizione del ritiro della patente nel registro dell'idoneità alla guida non è ancora stata cancellata; altrimenti, sarebbe venuta meno l'esclusione prevista all'articolo 29, paragrafo 3, prima frase, punto 3, del FeV, sulla possibilità di utilizzare la patente di guida straniera sul territorio tedesco. Infatti, l'articolo 29, paragrafo 3, terza frase, del FeV stabilisce che la prima frase, punti 3 e 4, si applica a una patente di guida dell'UE o del SEE unicamente se le misure ivi menzionate sono riportate nel registro dell'idoneità alla guida e non sono state cancellate.
- 12 Ai fini di un nuovo conferimento del diritto di utilizzare la patente di guida in Germania sono determinanti l'articolo 29, paragrafo 4, del FeV («Il diritto di fare uso nel territorio nazionale di una patente di guida estera dopo l'adozione di uno dei provvedimenti menzionati nel paragrafo 3, punti 3 e 4, viene concesso, su domanda dell'interessato, qualora non sussistano più i motivi della revoca») in combinato disposto con l'articolo 3, paragrafo 6, del StVG [«Per il conferimento del diritto di poter nuovamente utilizzare una patente di guida estera sul territorio nazionale dopo una precedente revoca (...) a soggetti con la residenza normale abituale all'estero, si applicano per analogia le disposizioni per il rilascio di una nuova patente dopo una precedente revoca»]. Conformemente a tali disposizioni, il ricorrente dovrebbe presentare, data la guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico di 2,12 g/litro, una perizia medico-psicologica positiva, cosa che tuttavia non ha fatto.
- 13 Il giudice del rinvio si chiede se la fattispecie debba essere valutata allo stesso modo anche ai sensi del diritto dell'Unione. Data la priorità di applicazione del diritto dell'Unione, il ricorrente sarebbe autorizzato, secondo il principio del riconoscimento reciproco delle patenti di guida rilasciate dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2006/126, a guidare in Germania, anche senza soddisfare tali requisiti previsti dalla normativa tedesca, con la sua patente di guida spagnola da ultimo rinnovata il 6 settembre 2016 e valida fino al 22 ottobre 2021, veicoli a motore delle categorie A e B, qualora un simile obbligo di riconoscimento sussista anche in caso di rinnovo di una patente di guida delle suddette categorie ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2006/126.
- 14 In sostanza, si tratta di definire fino a che punto il principio di diritto dell'Unione del riconoscimento reciproco di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2006/126 si applichi anche nel caso del rinnovo di una patente di guida ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, secondo comma, della medesima direttiva, effettuato

dallo Stato membro in cui il soggetto ha la sua residenza normale dopo che lo Stato membro ospitante ha revocato all'interessato il diritto di utilizzare la patente di guida sul proprio territorio per guida in stato di ebbrezza e conseguente mancanza di idoneità alla guida.

- 15 Secondo il giudice del rinvio, è irrilevante che la patente di guida rilasciata in Spagna al ricorrente il 22 ottobre 2007, oggetto della revoca definitiva del diritto di farne uso in Germania, gli fosse stata restituita in Spagna ancora durante il periodo di divieto di chiedere una nuova patente imposto in Germania e che inoltre, sempre durante il citato periodo di divieto, gli fosse stata rilasciata in Spagna una nuova patente con la stessa validità amministrativa fino al 22 ottobre 2012. Vero è che la giurisprudenza della Corte ha riconosciuto che non sussistono cause ostative a che uno Stato membro rifiuti ad una persona che è stata oggetto, nel suo territorio, di un provvedimento di revoca della patente accompagnato da un divieto di chiedere una nuova patente per un periodo determinato, il riconoscimento di una nuova patente rilasciata da un altro Stato membro durante tale periodo di divieto (v., in particolare, sentenza del 19 febbraio 2009, Schwarz, C-321/08, EU:C:2009:104, punto 83). Tuttavia il possibile obbligo di riconoscimento in Germania oggetto del presente ricorso non si ricollega alla vecchia patente di guida del ricorrente restituitagli durante il periodo di divieto di chiedere una nuova patente, né tanto meno a quella rilasciata il 23 novembre 2009, la cui validità è comunque scaduta in entrambi i casi, bensì alla patente di guida spagnola attualmente valida, rilasciata in Spagna il 6 settembre 2016. Tale patente fa riferimento al rilascio del corrispondente permesso di guida del 21 ottobre 1992, per il quale non si rilevano violazioni del requisito di diritto dell'Unione sulla residenza e che non è neppure avvenuto in un momento in cui vigeva ancora un periodo di divieto di chiedere una nuova patente.
- 16 Per il giudice del rinvio è pacifico, tenuto conto dei dati sulla validità riportati sulla patente di guida attualmente valida e in quelle precedenti del ricorrente, che la patente di guida rilasciata in Spagna il 6 settembre 2016 con validità fino al 22 ottobre 2021 sia stata rilasciata sulla base dell'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2006/126 e che quindi si sia trattato del rinnovo di una patente di guida alla scadenza della sua validità amministrativa. Da tale disposizione emerge che gli Stati membri, al rinnovo di patenti delle categorie ivi menzionate, sono autorizzati dal diritto dell'Unione ad imporre una verifica dell'idoneità, ma non hanno alcun obbligo in tal senso. Neppure il punto 14.1 dell'allegato III della direttiva incide in alcun modo.
- 17 Se l'articolo 7, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2006/126, nei casi di rinnovo di una patente di guida, fonda unicamente, sotto il profilo del diritto dell'Unione, una possibilità di verifica, ma non un obbligo, il rinnovo di una patente di tali categorie a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2006/126 si distingue in modo sostanziale dal rilascio di una patente di guida ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), della medesima direttiva. In conformità a tale disposizione, il rilascio della patente di guida è subordinato al superamento di una prova di verifica delle capacità e dei comportamenti e di una

prova di controllo delle cognizioni, nonché al soddisfacimento di norme mediche, conformemente alle disposizioni degli allegati II e III.

- 18 Secondo il giudice del rinvio, molti elementi fanno ritenere che, in caso di rinnovo di una patente delle categorie menzionate nell'articolo 7, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2006/112 che avvenga dopo che nello Stato membro ospitante al titolare sia stato revocato il diritto di fare uso della propria patente sul territorio nazionale per la mancanza ivi accertata dell'idoneità alla guida, non sussista un obbligo di riconoscimento senza alcuna formalità, come si deve supporre sulla base della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea per il rilascio di una patente previa verifica del rispetto delle norme minime armonizzate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2006/126.
- 19 In tal senso, esso rimanda alla giurisprudenza della Corte, secondo cui una patente rinnovata alla scadenza del periodo di divieto di chiedere una nuova patente, stabilito in via definitiva a livello nazionale nel rispetto del requisito della residenza, deve essere riconosciuta senza alcuna formalità. Pertanto, anche se, in base alla propria normativa nazionale, uno Stato membro assoggetta il rilascio di una nuova patente di guida a requisiti nazionali più severi, esso non può rifiutare il riconoscimento di una patente di guida dell'Unione rilasciata da un altro Stato membro dopo la scadenza del periodo di divieto di chiedere una nuova patente e nel rispetto del requisito della residenza (v., in particolare, sentenza del 26 giugno 2008, Wiedemann e Funk, C-329/06 e C-343/06, EU:C:2008:366, punto 54). In tali casi, l'inidoneità alla guida è stata sanata dalla verifica dell'idoneità effettuata da un altro Stato membro al momento del rilascio successivo di una patente di guida (sentenze del 19 febbraio 2009, Schwarz, C-321/07, EU:C:2009:104, punto 92 e seg., e del 26 aprile 2012, Hofmann, C-419/10, EU:C:2012:240, punto 51). Nel contempo viene meno la facoltà dello Stato membro che, sulla base dell'articolo 11, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2006/126, aveva revocato all'interessato, per mancanza di idoneità alla guida, il diritto di utilizzare la sua patente di guida nel proprio territorio, di verificare se il soggetto abbia riacquisito tale idoneità e ivi possa nuovamente guidare veicoli a motore (v. sentenza del 23 aprile 2015, Aykul, C-260/13, EU:C:2015:257, punti 74 e segg.).
- 20 Il giudice del rinvio ritiene che si evinca dalla giurisprudenza della Corte che la sussistenza di un obbligo di riconoscimento ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2006/126 dipende dalla circostanza se, nel caso concreto, il diritto dell'Unione prescriva o meno la verifica del rispetto delle norme minime armonizzate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2006/126. Poiché, tuttavia, nella specie si tratta, secondo il giudice del rinvio, del rinnovo della patente spagnola del ricorrente, e non del rilascio di una patente, per il quale lo Stato membro del rilascio è tenuto a un esame di idoneità completo a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2006/126, la situazione rimane quella della facoltà riconosciuta dalla Corte, di cui dispone lo Stato membro che aveva revocato all'interessato, sulla base dell'articolo 11, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2006/126, il diritto di utilizzare la sua patente di guida sul proprio

territorio, di verificare se l'interessato sia nuovamente idoneo alla guida (v. sentenze del 23 aprile 2015, Aykul, C-260/13, EU:C:2015:257, punti 74 e segg.).

- 21 Non incide su tale conclusione neppure il fatto che la normativa spagnola sulla patente di guida, in caso di rinnovo di una patente delle categorie A e B, e quindi nella sfera di applicazione dell'articolo 7, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2006/126, preveda un esame medico. A parere del giudice del rinvio, il fatto che le disposizioni adottate da un singolo Stato membro in relazione ai requisiti medici per il rinnovo di una patente non comportino l'obbligo di riconoscimento ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2006/126/CE discende già dalla circostanza che, secondo la giurisprudenza della Corte, il riconoscimento reciproco delle patenti senza alcuna formalità richiesto in tale articolo è legato ai requisiti minimi armonizzati, e pertanto vincolanti per tutti gli Stati membri, previsti dal diritto dell'Unione sotto il profilo medico per l'ottenimento dell'idoneità alla guida di veicoli a motore, di cui lo Stato membro della residenza normale è tenuto a verificare il soddisfacimento all'atto del rilascio di una patente di guida. Tuttavia, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2006/126, ciò non si applica al rinnovo delle patenti delle categorie ivi menzionate.
- 22 Al fine di chiarire se la tesi formulata dal giudice del rinvio sia corretta si sottopone alla Corte la questione pregiudiziale sopra riportata.

DOCUMENTO DIFESA